



COMUNE DI MODENA

N. 793/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 23/12/2019

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 793

LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” come modificata dalla L.R. n. 8 del 25 giugno 2018 “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5;
- la Legge regionale 25 giugno 2018, N.8 “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)”, di modifica della LR 5/2013, che, tra l’altro, ha inserito i punti di raccolta delle scommesse (cd corner) di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nelle disposizioni della legge regionale di cui sopra;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017: “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”Integrazioni e precisazioni riguardanti le attività di “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso”;
- la successiva D.G.R. n. 68 del 21/01/2019 “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, della LR n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 831 del 2017, la quale, contiene integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 831 del 2017, e indica le modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse, stabilendo nel 31.12. 2019, la data di cessazione dell’attività dei “corner” incompatibili rispetto alla mappatura dei luoghi sensibili;

Visto che nella DGR n. 68/2019, a seguito della valutazione di particolari situazioni locali segnalate nel corso della prima fase di applicazione della delibera n. 831, le previsioni contenute nel paragrafo “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” dell’allegato 1 sono integrate con le seguenti precisazioni:

“Nel penultimo capoverso del paragrafo “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” è previsto che “Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura”.

Si precisa che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi.

Nell’ultimo capoverso del paragrafo “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” è previsto che <<Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.>>

Con riferimento all’applicazione di questa previsione si precisa che, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento

della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura.

In ragione dell'introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.”

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 706 del 13/12/2017 ad oggetto: “Prevenzione del gioco d'azzardo: Mappatura luoghi sensibili ai sensi della LR n. 5/2013 e s.m.e i.” e le successive Determinazioni Dirigenziali n. 2095 del 29/10/2018 e n. 360 del 9/3/2018 di aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili l'Amministrazione ha approvato la mappatura luoghi sensibili presenti sul territorio comunale in applicazione dei criteri definiti dalla L.R. n. 5/2013 come modificata dall'art. 48 della L.R. n.18/2016;

- che con propria deliberazione n. 272 del 6/6/2018 ad oggetto: “LR 5/2013 e DGRER n. 831/2017 – Individuazione incompatibilità sale gioco e sale scommesse” ha individuato le attività ubicate a distanza inferiore dai luoghi sensibili per la nuova collocazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2bis della L.R. n. 5/2013, approvandone il relativo elenco;

- che con atto del 25/06/2018, il Responsabile del Settore Economia, Promozione della città e servizi demografici comunicava l'incompatibilità riscontrata e l'avvio di procedimento di chiusura dell'attività alle attività inserite nell'elenco di cui sopra e il termine entro il quale i titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) dovevano procedere alla chiusura dell'attività o alla delocalizzazione e con successivi provvedimenti adottati nel corso del 2019 il medesimo Dirigente ha altresì provveduto ad ordinare la cessazione di diverse attività di sala gioco che non si erano spontaneamente adeguate alla comunicazione di cui sopra;

- che, si è proceduto inoltre ad individuare i “corner” incompatibili rispetto alla mappatura dei luoghi sensibili, valendosi tanto dei sistemi informatici quanto di successive verifiche in loco, da parte della Polizia Municipale, mandando gli avvisi di chiusura al 31.12.2019, agli esercizi interessati (n.10 esercizi) nel periodo tra fine ottobre e primi di dicembre del corrente anno;

Rilevato:

- che anche a seguito delle modifiche introdotte dalla DGR 68/2019 si sono evidenziate criticità interpretative che possono esporre il Comune a contenziosi e quindi a condanne al risarcimento dei danni in caso di esito negativo di detto contenzioso;

- che emerge l'esigenza di contemperare l'interesse privato delle attività economiche che solo a seguito delle modifiche alla normativa regionale sopracitata abbiano intrapreso un processo di delocalizzazione ritenendo che solo dopo le predette integrazioni previste dalla DGR n. 68/2019 sia vantaggioso delocalizzare la propria impresa e l'interesse pubblico sotteso ai provvedimenti regionali e comunali attuativi, nonché a tenere in debito conto anche tutte le problematiche occupazionali che la chiusura di queste attività comporta, dato che le aziende a fronte dei provvedimenti di cessazione dell'attività avviano procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti;

Dato atto che in virtù di quanto sopra, con deliberazione della Giunta comunale. n. 359 del 23/5/2019, ad oggetto: Legge Regionale n.5 del 4/3/2013 - Direttive in applicazione della D.G.R. Emilia Romagna n. 68/2019, si è disposto di concedere, per le motivazioni illustrate nell'atto di che trattasi, mesi sei per la delocalizzazione di aziende in grado di presentare un permesso di costruire e che non abbiano contenziosi aperti con il Comune di Modena, sospendendo eventuali atti di chiusura fino al termine fissato per la delocalizzazione di mesi sei a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di che trattasi, indipendentemente dalla data della richiesta della ditta interessata, dando mandato al Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e servizi demografici di provvedere ad adottare gli atti necessari solo a seguito di istanze motivate da parte delle ditte interessate;

Preso atto che la DGR n. 68/2019 nelle integrazioni alla DGR n. 831/2017 introdotte ha stabilito che "Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Si precisa che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi;

Considerato che il Comune di Modena conferma di non voler procedere a riaperture generalizzate dei termini di delocalizzazione, come pure altre realtà locali hanno deciso di fare così interpretando la disciplina regionale, ma che invece intende consentire ancora a singole aziende che, a seguito delle integrazioni regionali hanno individuato locali od edifici compatibili all'attività di sala gioco e intendono procedere con un effettivo investimento alla delocalizzazione dell'attività, anche nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti di cessazione dell'attività, di presentare istanze motivate, supportate da elementi tali da rendere attendibile l'intento di delocalizzazione, proprio in virtù della necessità di quel temperamento di interessi che ritiene essere la finalità primaria da perseguire nella propria attività istituzionale;

Ritenuto dunque, in recepimento delle sopra riportate disposizioni contenute nella D.G.R. n. 68/2019:

- di procedere a consentire, in via eccezionale, solo agli operatori economici titolari di attività incompatibili, anche già destinatarie di provvedimenti di chiusura dell'attività, con sede nel Comune di Modena, che ne facciano formale richiesta e cioè che presentino richieste di permesso di costruire o istanze alla Questura di Modena di apertura di nuova attività, qualora per detto insediamento non sia necessario munirsi di titolo abilitativo edilizio, finalizzate alla delocalizzazione e dette richieste siano complete di tutta la documentazione necessaria (per completezza della domanda si intende l'istanza presentata già completa di tutta la necessaria documentazione prevista dalla specifica normativa di riferimento, o come completata a seguito di richiesta integrativa da parte del competente Ufficio), o abbiano già ottenuto il titolo abilitativo edilizio o l'autorizzazione della Questura, la riapertura dei termini al solo fine di trasferire materialmente la propria attività imprenditoriale, a condizione che, sospendano eventuali procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti già avviate e, avendo contenziosi pendenti con il Comune, rinuncino ad ogni azione o ricorso;

- di fissare il termine predetto in mesi sei a far tempo dalla presentazione della domanda da parte degli interessati;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente Edilizia Privata e Attività Produttive di provvedere solo a seguito di istanze motivate e conformi a quanto sopra, a sospendere gli effetti degli eventuali provvedimenti di chiusura o delle comunicazione di incompatibilità e avvio del procedimento di chiusura delle attività;

Rilevato altresì:

- che l'operazione d'individuazione dei corner incompatibili rispetto alla mappatura dei luoghi sensibili di cui sopra, è stata effettuata in successione a quella prevista ed attuata per le sale gioco e sale scommesse, con notifica degli atti (consegna della PEC) di comunicazione della chiusura delle attività che deve avvenire entro il 31/12/2019, secondo quanto stabilito dalla DGRER n. 831/2017, come modificata dalla DGRER n. 68/2019, proprio a ridosso della scadenza;

- che alcuni esercenti hanno evidenziato oggettive difficoltà ad adempiere ai dispositivi comunali legate alle tempistiche così stringenti, e tali da non consentire oggettivamente un riassetto delle attività, ed hanno altresì evidenziato problematiche occupazionali in quanto i tempi così stretti non consentono agli esercenti di valutare eventuali ricollocazioni del personale dipendente;

Ritenuto:

- che, in ragione dello scarso preavviso di chiusura dato agli esercenti di cui sopra, rispetto alla data di chiusura del 31.12.2019, si ritiene opportuno, sempre al fine di contemperare l'interesse privato delle attività economiche e l'interesse pubblico sotteso ai provvedimenti regionali e comunali attuativi, di dare termine agli eventuali interessati per presentare richiesta motivata di sospensione dell'efficacia del provvedimento già notificato, entro la data del 31 Gennaio 2020;

- che, conseguentemente, l'efficacia del provvedimento di cessazione dell'attività potrà rimanere sospesa per mesi sei a far tempo dalla presentazione di motivata domanda da parte degli interessati: termine ritenuto congruo in analogia alle proroghe concesse dalle disposizioni regionali per la delocalizzazione delle sale giochi/sale scommesse (sei mesi) e che vi provvederà, in via di autotutela, il Dirigente del Settore comunale competente;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive, Arch. Lugli Fabrizio, prot. n. 341112 del 19/11/2019 "Delega di funzioni" in cui si delega all'arch. Corrado Gianferrari anche la formulazione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al consiglio di competenza del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività produttive, corredate da parere di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del servizio trasformazioni edilizie e attività produttive, Arch. Corrado Gianferrari espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente di Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di stabilire le seguenti direttive per l'applicazione della DGR n. 68/2019, di modifica della DGR n. 831/2017, per le motivazioni tutte indicate sopra e che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

- di procedere a consentire, in via eccezionale, solo agli operatori economici titolari di attività incompatibili, anche già destinatarie di provvedimenti di chiusura dell'attività, con sede nel Comune di Modena, che ne facciano formale richiesta e cioè che presentino richieste di permesso di costruire o istanze alla Questura di Modena di apertura di nuova attività, qualora per detto insediamento non sia necessario munirsi di titolo abilitativo edilizio, finalizzate alla delocalizzazione e dette richieste siano complete di tutta la documentazione necessaria (per completezza della domanda si intende l'istanza presentata già completa di tutta la necessaria documentazione prevista dalla specifica normativa di riferimento, o come completata a seguito di richiesta integrativa da parte del competente Ufficio), o abbiano già ottenuto il titolo abilitativo edilizio o l'autorizzazione della Questura, la riapertura dei termini al solo fine di trasferire materialmente la propria attività imprenditoriale, a condizione che, sospendano eventuali procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti già avviate e, avendo contenziosi pendenti con il Comune, rinuncino ad ogni azione o ricorso;
- di fissare il termine predetto in mesi sei a far tempo dalla presentazione di motivata e tempestiva domanda da parte degli interessati
- di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente Edilizia Privata Attività Produttive di provvedere solo a seguito di istanze motivate e conformi a quanto sopra, a sospendere gli effetti degli eventuali provvedimenti di chiusura o delle comunicazione di incompatibilità e avvio del procedimento di chiusura delle attività;
- di consentire altresì agli esercenti titolari di punti di raccolta delle scommesse (cd corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che abbiano ricevuto provvedimento di cessazione dell'attività al 31.12.2019, per incompatibilità con le disposizioni della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013, di presentare motivata richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento già notificato, entro la data del 31 Gennaio 2020;
- di stabilire che, in caso di accoglimento di detta richiesta da parte del Settore competente, l'efficacia del provvedimento di cessazione dell'attività potrà rimanere sospesa per mesi sei a far tempo dalla presentazione di motivata domanda da parte degli interessati, termine ritenuto congruo in analogia alle proroghe concesse dalle disposizioni regionali per la delocalizzazione delle sale giochi/sale scommesse (sei mesi) e che vi provvederà, in via di autotutela il Dirigente del Settore comunale competente.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4615/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 20/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 4615/2019, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

Modena li, 20/12/2019

Sottoscritto dal firmatario della proposta
GIANFERRARI CORRADO



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 4615/2019.

Modena li, 20/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4615/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 20/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4615/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 21/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 793 del 23/12/2019

OGGETTO : LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**